

Deliberazione n. 257/2011/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA



la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna



composta dai Magistrati

Dr. Massimo Romano

Presidente f.f.

Dr. Ugo Marchetti

Consigliere

Dr.ssa Benedetta Cossu

Referendario

Dr. Riccardo Patumi

Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14/2000 delle
Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000,
successivamente modificato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 2
del 3 luglio 2003, con deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008 del

Consiglio di Presidenza e da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli Enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli Enti medesimi;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il bilancio di previsione 2011 e il rendiconto 2010, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/AUT/2011/INPR del 29 aprile 2011 (pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 148 del 28 giugno 2011);

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al bilancio di previsione 2011 sono stati trasmessi al Sindaco del Comune di BUSSETO (PR) e all'Organo di revisione economico-finanziaria con lettera presidenziale di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 2357 del 24 giugno 2011;

Presa visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività

istruttoria svolta non sono emerse gravi irregolarità contabili, suscettibili di "specificata pronuncia" ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 29 in data 17 novembre 2011 con la quale è stata convocata la Sezione per la Camera di consiglio del 23 novembre 2011;

Udito nella Camera di consiglio del 30 novembre 2011 il magistrato relatore Ugo Marchetti;

DELIBERA


che dalla relazione dell'Organo di revisione del Comune di BUSSETO (PR) sul bilancio di previsione 2011 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili suscettibili di "specificata pronuncia" ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La natura collaborativa del controllo esercitato rende doveroso, tuttavia, da parte della Sezione, formulare alcune segnalazioni conseguenti ai dati contabili trasmessi, che, pur non generando, allo stato, ricadute pericolose sul bilancio di previsione 2011, vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri.

Con riferimento ai sotto indicati profili si rileva:

Equilibri e vincoli di bilancio

- La destinazione di entrate da permessi di costruire al



finanziamento della spesa corrente in misura prossima o corrispondente alla percentuale massima consentita dalla legge, ancorché legittima, rischia di esporre l'Ente a pericolose ricadute sugli equilibri di bilancio in sede di consuntivo e richiede un costante monitoraggio onde consentire l'adozione di eventuali tempestive azioni correttive in sede di variazione e/o di assestamento.

- Le entrate correnti aventi carattere non ripetitivo risultano superiori alle spese correnti aventi carattere non ripetitivo. Si richiama l'attenzione dell'Ente sulla verifica degli equilibri di bilancio ove tale eccedenza sia stata destinata a finanziare spese continuative.

Indebitamento

- Con riferimento alla capacità d' indebitamento si è rilevata nell'anno 2013 una percentuale superiore al limite massimo introdotto dalla legge di stabilità 12 novembre 2011, n.183, in vigore dal 1 gennaio 2012; s'invita l'Ente a tener conto di tale limite in sede di predisposizione dei bilanci degli esercizi futuri.
- La rinegoziazione di mutui in ammortamento presuppone necessariamente una valutazione di convenienza economica connessa all'operazione.

Contrattazione integrativa

- La mancata costituzione del fondo per la trattativa integrativa in sede di approvazione di bilancio impedisce l'avvio delle procedure negoziali.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa - solo in


formato elettronico - al Consiglio comunale di BUSSETO (PR), al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione;

che l'originale della presente pronuncia, in formato cartaceo, resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 30 novembre 2011

IL RELATORE

(Ugo Marchetti)



IL PRESIDENTE f.f.

(Massimo Romano)

Depositata in segreteria il 30 novembre 2011

Il Direttore di segreteria

(Dott.ssa Rossella Broccoli)